



Atto Dirigenziale
N. 2553 del 15/07/2013

Classifica: 008.05.02

Anno 2013

(4998805)

<i>Oggetto</i>	ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI OGNI FORMA DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE - ANNO 2013.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. SVILUPPO RURALE E TUTELA TERRITORIO APERTO
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Nencioni Lorenzo
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	VARALLO ALESSANDRO - P.O. SVILUPPO RURALE E TUTELA TERRITORIO APERTO

NENLO

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la L.R. n. 39 del 21 marzo 2000 “*Legge Forestale della Toscana*”, e le sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il Titolo V, “*Tutela del bosco*” Capo II, “*Difesa dei boschi dagli incendi*”, che stabilisce le competenze delle Province nell’ambito dell’attività Antincendi Boschivi e, in particolare, l’articolo 76, comma 2, che prevede che le Province possano in qualunque periodo dell’anno, in relazione all’andamento meteo-climatico, anche per singole aree omogenee, modificare i periodi definiti di rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi;

VISTO il D.P.G.R. n. 48/R del 8 agosto 2003 “*Regolamento forestale della Toscana*”, e successive modifiche, in cui all’articolo 61 “*Periodi a rischio di incendio*”, comma 1, viene determinato il periodo a rischio di incendio come quello compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ogni anno,

mentre al comma 2, viene concessa la possibilità alle Province di modificare il suddetto periodo a rischio o di istituirne di diversi durante l'anno;

VISTO il D.P.G.R. n. 48/R del 8 agosto 2003 "*Regolamento forestale della Toscana*", e successive modifiche, ed in particolare il comma 7 dell'articolo 66 "*Abbruciamento di residui vegetali*", dove viene stabilito che le Province, per il territorio di propria competenza, durante i periodi a rischio di cui all'articolo 61, possono vietare con specifico atto, ogni forma di abbruciamento di residui vegetali anche nelle zone al di fuori dei boschi e nei castagneti da frutto qualora si verificino situazioni di predisposizione particolarmente elevata allo sviluppo e propagazione degli incendi boschivi;

VISTO il Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi 2009-2011 per la Toscana, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 55 del 02/02/2009, che al paragrafo 4.2.1 ribadisce quanto previsto dal citato articolo 61 del D.P.G.R. n. 48/R del 8 agosto 2003 "*Regolamento forestale della Toscana*";

VISTO il Piano Operativo AIB della Provincia di Firenze 2013 approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 74 del 18/06/2013;

CONSIDERATO che le previsioni metereologiche per il lungo periodo prevedono temperature alte e scarse precipitazioni su tutto il territorio della Provincia di Firenze;

CONSIDERATO che anche le previsioni del bollettino di "Rischio incendi boschivi" predisposto dal Consorzio LAMMA in collaborazione con l'ufficio *Organizzazione Regionale Antincendio Boschivo* della Regione Toscana, prevedano un indice di rischio "alto" per il territorio di vari comuni della Provincia di Firenze;

SENTITI per le vie brevi i competenti ufficio dell'Unione dei Comuni del Mugello e dell'Unione dei Comuni del Valdarno e Valdisieve oltre al Comando Provinciale di Firenze del Corpo Forestale dello Stato;

SENTITO il parere del Referente AIB Provinciale, Dott. For. Nencioni Lorenzo;

VISTO l'Atto Dirigenziale n. 1184 del 18/03/2013 di attribuzione al sottoscritto della P.O. "Sviluppo Rurale e Tutela del Territorio Aperto";

VISTO l'Atto Dirigenziale n. 2233 del 18/06/2013 con cui oltre ad approvare le procedure operative di sala del COP AIB di Firenze si nominava anche il responsabile della struttura;

ACCERTATA la propria competenza in merito, anche ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DISPONE

1. di vietare dal giorno 17 luglio 2013 e sino al 31 agosto 2013, ai sensi dell'articolo 66 comma 7 del Regolamento Forestale della Toscana (n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.), ogni forma di abbruciamento di residui vegetali in bosco, nei castagneti da frutto, entro e oltre la fascia di 200 metri contigua al bosco, agli arbusteti ed agli impianti di arboricoltura da legno, fatte salve le attività in deroga di cui all'articolo 68 dello stesso Regolamento Forestale;
2. di trasmettere il presente atto alla Regione Toscana (Servizio AIB), alla SOUP, al COP AIB di Firenze, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco, alla Prefettura ed a tutte le strutture AIB coinvolte;
3. di dare massima pubblicità al presente atto;

Firenze 15/07/2013

**VARALLO ALESSANDRO - P.O. SVILUPPO RURALE E
TUTELA TERRITORIO APERTO**

PROVINCIA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 2553 del 15/07/2013

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.provincia.fi.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della provincia di Firenze”